

**Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tiber Rowing Club"**  
Costituita il 18 giugno 2009

**COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA.**

**Art.1** - E' costituita, con sede in Via del Baiardo n. 25 – 00191 Roma, una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro con la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Tiber Rowing Club"

**Art. 2** – L'Associazione, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza scopo di lucro, ha come scopo lo sviluppo e il coordinamento della disciplina del canottaggio, della canoa e di tutte le attività culturali, formative e ricreative ad essi correlate sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto compresa l'attività didattica, collaborando con enti e istituzioni, nell'ambito pubblico e nell'ambito privato, sia per la difesa e la conservazione del territorio che per svolgere attività educativa a tutela del patrimonio ambientale e culturale.

L'Associazione persegue altri scopi particolari ma essenziali quali:

- La promozione di attività formative di conoscenza del canottaggio e della canoa presso scuole o istituti di qualsiasi tipo.
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.
- Allargare e completare gli orizzonti didattici di educatori ed operatori sociali e culturali affinché sappiano trasmettere l'amore per l'ambiente e per lo sport come un bene per la persona ed un valore sociale.
- Promuovere e favorire la diffusione del canottaggio e della canoa per le persone diversamente abili, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari affinché tali attività includano fini terapeutici e pedagogici.
- Promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero.
- Fornire sostegno e consulenza tecnica specializzata a qualunque tipo di atleta, con indicazioni specifiche per l'allenamento atletico e la pratica sportiva individuale o di squadra.
- La promozione di pratiche e attività atte a permettere a qualunque sportivo il raggiungimento ed il mantenimento di una condizione fisica ottimale.
- Tutelare gli interessi morali, professionali e giuridici dei propri associati.
- Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati.

Copia del presente Statuto e successive modificazioni ed integrazioni possono essere richiesti da ciascun Socio.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) delle Federazione Sportive Internazionali e Nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

**Art. 3** - L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, regionali e nazionali.



**Art. 4** - I colori sociali sono: blu e arancio

## SOCI

**Art. 5** - Sono soci tutte le persone maggiorenni che vogliono aderire alle attività dell'Associazione, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa, che vogliono usufruire dei servizi offerti .

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori
- b) Soci sostenitori.
- c) Soci ordinari.

➤ Soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e coloro che pur aderendo all'Associazione successivamente verseranno la quota una tantum a tal fine deliberata dal Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori sono coloro i quali partecipano attivamente alle attività organizzate dell'associazione.

Soci ordinari sono tutti coloro che partecipano passivamente alle attività organizzate dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall'associazione e a utilizzare le strutture e gli impianti di proprietà dell'Associazione medesima secondo il regolamento decretato dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di domanda di ammissione da parte degli interessati, ed è deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio stesso.

Possono essere riconosciuti Soci Fondatori coloro che sono ammessi in qualità di Soci Sostenitore.

Il socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Socio si impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.

La quota non può essere trasmessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo e per provvedimento disciplinare emanato dal Collegio dei Probiviri.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

## QUOTE SOCIALI

**Art. 6** - Ciascun socio è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dall'Assemblea dei Soci, nei termini ed entità da essa indicati.

Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi dalla scadenza comporterà l'esclusione del socio inadempiente.

Le quote del Socio è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.



convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria e Ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria è convocata, inoltre, con le modalità e nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare su:

- lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea Straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Ad ogni singolo Socio non può essere attribuito più di un voto e può farsi rappresentare da altro Socio purché avente diritto a partecipare. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.

Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazioni, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 10** - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di associati, con un minimo di 3, nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra i Soci Fondatori :

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario
- Tesoriere

I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo si riunisce un minimo di tre volte l'anno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi di questo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio è competente a:

- redigere il Rendiconto annuale dell'Associazione;
- eseguire le delibere assunte dall'Assemblea ed attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
- emanare i Regolamenti interni e attuativi dello Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- amministrare il patrimonio sociale;
- gestire l'Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea.

I verbali di adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

## ANNO SOCIALE ED ECONOMICO

**Art. 11** – L'anno sociale ed economico finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del Rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che dovrà tenersi entro il 30 Aprile di ogni anno.

Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che ne abbiano interesse.

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti tra i soci.

## SCIoglimento

**Art. 12** - La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all'albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.

## CONTROVERSIE

**Art. 13** - Ogni controversia che possa incorrere tra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l'attività sociale, sarà demandata all'inappellabile decisione di un Collegio dei Probiviri che si compone di un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un socio, le procedure a carico dei soci che commettono azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o che in genere, contravvengono alle norme dello statuto Sociale. Completata l'istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso venga riconosciuta la responsabilità del Socio, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione. I provvedimenti disciplinari emessi dal collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell'Assemblea Ordinaria.

I Componenti del Collegio dei Probiviri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori.

Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza la formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile.

L'inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'Associazione del/i Soci inadempienti.



## NORME DI RINVIO

Art. 14 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme di legge previste in materia di Associazioni.

